



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 250 del Registro

del 22. 11. 2016

Oggetto: Scarnà Santoro c/ Comune di Palma di Montechiaro: comparso di riassunzione presso la Corte di Appello di Palermo – Costituzione in giudizio.

ANNO 2016

L'anno duemilaesedici, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 22.45, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
- AMATO PASQUALE	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MOGAVERO PROVVIDENZA M.	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SFERLAZZA ERNESTO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- BELLANTI CLAUDIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
- LUMIA GIUSY	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale d.ssa *Lucrezia Lippa*

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo settore Affari Tributarî e Legali,

Premette:

Con atto di citazione prot. n.19569 del 12/09/2005, il Sig. Scarnà Santoro ha convenuto il Comune di Palma avanti il Giudice della Esecuzione Mobiliare presso il Tribunale di Agrigento per la condanna del Comune alla restituzione della somma di € 11.878,51 (£.23.000.000) oltre interessi a far data dal 23/12/1980 al soddisfo e spese di giudizio;

con ricorso depositato il 19/12/1980 Scarnà Giovambattista ha richiesto al Presidente del Tribunale di essere autorizzato al sequestro conservativo presso il Comune di Palma di Montechiaro di tutte le somme dovute e debende dall'Ente al Sig. Scarnà Santoro in pagamento finale dell'importo dei lavori di costruzione del Poliambulatorio con annesso reparto di maternità;

il credito vantato dal Sig. Scarnà Santoro nei confronti del Comune, gli era stato riconosciuto con deliberazione del consiglio comunale n.100 del 13/11/1980 a seguito di risoluzione consensuale del contratto di appalto per i lavori sopra indicati, stipulato dal Comune con l'Impresa Scarnà Santoro in data 14/5/1975;

il Sig. Scarnà Santoro, in data 12/8/1981 otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il recupero delle somme portate dalla deliberazione consiliare citata e, successivamente, in data 9/9/1981 notificava atto di precetto e relativo pignoramento presso terzi;

l'amministrazione comunale propose opposizione al decreto ingiuntivo per la mancanza di disponibilità delle somme atteso che il Sig. Scarnà Giovambattista sottopose a sequestro le stesse;

ciò nonostante, detto pignoramento eseguito presso la CRAP di Palma di Montechiaro, allora Tesoriere Comunale, portò all'assegnazione delle somme precettate pari a £.26.604.694, giusta ordinanza emessa dal Pretore di Palma di Montechiaro in data 17/11/1981, nonché al pagamento in favore del Sig. Scarnà Santoro e successiva regolarizzazione contabile con la Tesoreria con atto di G.M. n.367/1984;

intanto, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si concluse con sentenza n.111/95, irrevocabile il 3/6/1995, con la quale il Tribunale rigettò l'opposizione intentata dal Comune e condannò l'Ente al pagamento in favore del predetto Scarnà Santoro della somma complessiva di £.55.206.265;

l'amministrazione comunale con atto di G.M. n.437/95 reiterato con atto di G.M. n.524/95, nel prendere atto della sentenza civile n.111/95, supportata dai documenti rinvenuti in archivio, ha provveduto al pagamento in favore dello Scarnà Santoro delle sole spese legali dando atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale già nel 1981;

Con nota del 17/10/1995 n.82 Gab, il Sindaco espose l'intera vicenda al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l'accertamento dell'eventuale reato di truffa commessa ai danni del Comune e con successivo atto di G.M. n.600/96, l'A.C., sulla base degli elementi probatori raccolti, autorizzò il Sindaco a proporre opposizione all'esecuzione promossa dallo Scarnà Santoro, al fine di eccepire l'avvenuto pagamento, conferendo a tal fine incarico all'Avv. Alfio Innocente del Foro di Agrigento;

Tuttavia, nel corso del predetto giudizio non fu possibile esibire la quietanza di pagamento comprovante l'apprensione materiale delle somme dallo Scarnà e per tale motivo il Giudice dell'esecuzione rigettò l'opposizione proposta dal Comune ed emise in data 26/7/1997 ordinanza di assegnazione per l'importo di £. 60.501.605 oltre le spese del procedimento liquidate in £.3.882.000 oltre IVA e CPA e così per complessive £.68.036.281;

Con deliberazione consiliare n.119 del 10/12/1998 l'amministrazione ha provveduto a regolarizzare la partita contabile con la tesoreria comunale mediante il riconoscimento debito fuori bilancio;

Rilevato che il Sig. Scarnà Santoro ha aggredito le somme pari ad £. 68.036.281 come si evince dalle dichiarazioni allegate alla deliberazione C.C. n. 119/1998;

Che, a seguito di atto di citazione prot. n.19569 proposto dal Sig. Scarnà Santoro avanti il Giudice della Esecuzione Mobiliare presso il Tribunale di Agrigento per la condanna del Comune di Palma alla restituzione della somma di € 11.878,51 (£.23.000.000) oltre interessi a far data dal 23/12/1980 al soddisfo e spese di giudizio, l'amministrazione comunale ha conferito incarico all'Avv. Liliana Alletto per la difesa degli interessi del Comune;

Dato atto che il predetto giudizio si è concluso con sentenza n.919/2007 con la quale è stata dichiarata l'incompetenza del giudice adito;

Visto l'atto di citazione prot. n.22876 dell'11/11/2008, inoltrato avanti il Tribunale di Agrigento, con la quale il sig. Scarnà Santoro ha chiesto di dichiarare inefficace il sequestro conservativo del 22/12/1980 reso dal Presidente del

Tribunale di Agrigento e condannare il Comune alla restituzione in favore del sig. Scarnà Santoro della somma di € 11.878,51 (€ 23.000.000) oltre interessi legali dal 23.12.1980 al soddisfo;

Che il suddetto procedimento si è concluso con sentenza n.40/2010 resa dal Tribunale di Agrigento in data 11.01.2010 e deposita il 13.01.2010 con la quale venivano rigettate le domande dell'odierno attore;

Il Sig. Scarnà Santoro ha proposto appello avverso la citata sentenza n.40/2010 e la causa veniva iscritta al n.346/2011 R.G. avanti la Corte di Appello di Palermo che, all'udienza del 25/05/2016, con provvedimento del 25/05/2016, cancellava la causa dal ruolo ai sensi dell'art.309 c.p.c.;

Visto l'atto di riassunzione della causa proc.civ. R.G. n.346/2011, notificato in data 13.09.2016 prot. n.30894, proposto dal Sig. Scarnà Santoro dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'udienza collegiale del 17/01/2017, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, per la riforma della sentenza impugnata e, in sua riforma, per la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della somma di lire 23.000.000 vecchio conio, oggi € 11.878,51 oltre interessi legali dal 1980 al soddisfo e spese dei giudizi;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente costituirsi nel giudizio in oggetto al fine di contestare in toto le pretese attoree;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo per l'udienza collegiale del 17/01/2017, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, per la riassunzione del Proc. Civile R.G. n. 346/2011 promossa da Scarnà Santoro al fine di ottenere la riforma della sentenza n.40/2010 resa dal Tribunale di Agrigento e, in sua riforma, la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della somma di lire 23.000.000 vecchio conio, oggi € 11.878,51 oltre interessi legali dal 1980 al soddisfo e spese dei giudizi;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di rispettare le clausole contenute nel contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445


Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi


Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;


Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;


Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno conferire incarico legale al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

Delibera

Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo al fine di costituirsi innanzi alla Corte di Appello di Palermo per l'udienza collegiale del 17/01/2017, con invito a costituirsi nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c. nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata, per la riassunzione del Proc. Civile R.G. n. 346/2011 promossa da Scarnà Santoro al fine di ottenere la riforma della sentenza n.40/2010 resa dal Tribunale di Agrigento e, in sua riforma, la condanna del Comune di Palma di Montechiaro al pagamento della somma di lire 23.000.000 vecchio conio, oggi € 11.878,51 oltre interessi legali dal 1980 al soddisfo e spese dei giudizi;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di rispettare le clausole contenute nel contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

*Ufficio Legale
S. Deaw*

*Simotifichi
con urgenza entro
oggi 13/08/2016
da
Cristina Barbara*

AVV. CRISTINA BARBARA
P.zza P. Borsellino n. 14 – 92020 P. Montechiaro (AG)
Tel. 0922-965900 – Fax 0922-791331
Cell. 347-9921938
e-mail cristinabarbara@interfree.it
PEC cristinabarbara@avvocatiagrigento.it

CORIA

Comune di Palma di Montechiaro
Protezione Civile

TIPO - E
PROT. N. 0030894
del 13/08/2016



Corte di Appello di Palermo
I Sez. Civile
Giudice relatore Dott. Micela Francesco
Comparsa di riassunzione

Proc. Civile R.G. n. 346/11

Per Scarna Santoro, nato il 06/01/1933 a Palma di Montechiaro (AG), quiivi residente in via Santa Ninfa n.12, C.F. SCRSTR33A06G282R, rappresentato e difeso dal nuovo Procuratore Avv. Cristina Barbara del foro di Agrigento C.F. BRBCST82H70D423N, giusta mandato in calce al presente atto, elettivamente dom/to in Palermo, Via S. Puglisi n.15, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vinciguerra.

La sottoscritta Avv. Cristina Barbara ai sensi dell'art. 176 c.p.c. dichiara di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni al seguente numero di fax 0922.791331 o al seguente indirizzo PEC cristinabarbara@avvocatiagrigento.it.

-Appellante-

Contro

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. 81000070847, con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89, elettivamente domiciliato in Canicatti, Viale della Vittoria n. 12 presso lo studio dell'Avv. Liliana Alletto dal quale è stato rappresentato e difeso in primo grado.

-Appellato non costituito-

Premesso

-che in data 15/02/2011, ad istanza degli Avvocati Giuseppe Licata e Maria Crocifissa Licata nell'interesse del Sig. Scarnà Santoro, veniva ritualmente notificato al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco *pro-tempore*, presso il procuratore costituito in primo grado, atto di appello del seguente tenore:

Corte di Appello di Palermo

Atto di appello

proposto da Scarnà Santoro, nato il 06/01/1933 a Palma di Montechiaro,(AG) quivi residente in via Santa Ninfa n.12, C.F. SCRSTR33A06G282R rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Licata del foro di Agrigento, unito e separato all'avv. Maria Licata, giusta mandato a margine del presente atto elettivamente dom/to in Palermo Via Puglisi n.15, presso avv. Giovanni Vinciguerra,

appellante

dichiara:

al Comune di Palma di Montechiaro in persona del suo legale rappresentante, Sindaco *pro-tempore* Bonfanti Rosario, elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro via Odierna n.303 presso l'Avv. Liliana Alletto che lo difese in primo grado, appellato, di proporre appello avverso la sentenza n. 40/2010 resa dal Tribunale di Agrigento in data 11.01.2010 e depositata il 13.01.2010, in composizione monocratica con la quale venivano rigettate le domande attrici di restituzione somme da parte del Comune di Palma di Montechiaro, detentore e custode di somme di appartenenza dell'appellante e sottoposte a sequestro conservativo ad istanza di Scarnà Giovambattista, eseguito per notifica al Comune in data 23.12.1980; sentenza non notificata ai sensi dell'art 325 c.p.c., e avente per oggetto restituzione della somma di lire 23.000.000 vecchio conio pari ad euro 11.878,51 somma di appartenenza di Scarnà Santoro ma detenuta dal Comune nella qualità di custode a seguito di sequestro conservativo reso dal Presidente del

Tribunale di Agrigento il 22.12.1980 ad istanza del Geom. Giovambattista Scarnà presunto creditore, eseguito esso sequestro con notifica al Comune in data 23.12.1980.

Al tal fine

Cita

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica nella via Fiorentino, nella sede municipale, ma elettivamente domiciliato in Palma di Montechiaro via Odierna n. 303, presso Avv. Liliana Ailetto che lo difese in primo grado, a comparire avanti la Corte di Appello di Palermo, sezione e Giudici a designarsi, per l'udienza collegiale del 10/06/2011 ore di rito e nei locali di ordinarie sedute, posti nel palazzo di Giustizia di Piazza Emanuele Orlando, con invito ad esso appellato di costituirsi nei modi e termini di cui agli artt. 166-168 c.p.c., almeno giorni 20 prima dell'udienza come sopra fissata e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art. 167 e 38 c.p.c. per ivi sentir far diritto, in riforma dell'impugnata sentenza, alle seguenti istanze, cui per miglior intelligenza si premette:

Con ricorso depositato il 15.10.2008 Scarnà Santoro esponeva che:

con provvedimento del Signor Presidente del Tribunale di Agrigento del 22.12.1980 tale Scarnà Giovambattista dicendosi creditore di Scarnà Santoro veniva autorizzato a procedere a sequestro conservativo nei confronti dell'appellante fino a concorrenza di lire 23.000.000 - vecchio conio, sequestro che veniva eseguito a cura del Geom. Scarna Giovambattista mediante notifica dell'atto di sequestro il 23.12.1980, presso il Comune di Palma di Montechiaro del quale l'appellante era creditore di somme maggiori.

Infatti l'appellante aveva un contratto di appalto del 14.05.1975 con il Comune di Palma di Montechiaro per la costruzione di un Poliambulatorio; tale contratto per mutuo consenso delle parti veniva risolto e il Comune si obbligava verso l'appellante a pagare la somma di lire 57.830.382- vecchio conio ciò si ricava dalla delibera n. 100 del 13.11.1980 avente per oggetto risoluzione del contratto di appalto di cui si è

detto sopra. (Vedi delibera n. 100 del 13.11.1980 e sentenza n. 111 del 1995, Tribunale di Agrigento tra le parti infrascritte prodotta in atti).

Sequestrate lire 23.000.000 ad istanza del predetto Scarnà Giovambattista ancora rimanevano in credito all'appellante le somme di oltre 30.000.000 di lire --vecchio conio sicchè Scarnà Santoro (appellante) essendo rimasto creditore di circa 30.000.000 e passa in data 9.9.1981 notificava al Comune di Palma di Montechiaro ingiunzione n. 270 del 12.08.1981 resa dal Signor Presidente del Tribunale di Agrigento intimando al predetto Comune il pagamento della somma.

Il Comune insorgeva con l'opposizione che con la sentenza n.111 del 1995 resa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale il 9.3.1995 depositata il 24.03.1995, passata in giudicato, rigettava la opposizione proposta dal Comune che condannava alle maggiori spese. Sicché le lire 23.000.000 vecchio conio di appartenenza di Scarnà Santoro, staggite e rimaste nella detenzione del Comune di Palma di Montechiaro dal 23.12.1980 non sono state mai restituite, né assegnate ad una delle parti in lite di allora, perché nessun ordine del Giudice è stato emesso.

Con sentenza n. 1029 del 2003 resa in composizione monocratica, il Tribunale di Agrigento in accoglimento della domanda del geom. Scarna Giovambattista convalidava il sequestro conservativo più volte ripetuto e condannava Scarnà Santoro, odierno appellante a corrispondere interessi ed accessori più spese senza sorte capitale al Geom. Scarnà Giovambattista.

Tale sentenza veniva appellata da Scarnà Santoro e la Corte di Appello di Palermo III sez. civ. con sentenza n. 782/2007 resa il 16.03.2007 depositata il 9.8.2007 riformando la sentenza n. 1029/2003 (Tribunale di Agrigento) rigettava le domande del geom. Scarnà Giovambattista, e, tra l'altro, dichiarava inefficace e privo di effetti il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente del Tribunale di Agrigento il 22/12/1980 e notificato al Comune, come si è detto avanti, il 23/12/1980.

Tale sentenza passata in giudicato è prodotta agli atti di causa. Stando così le cose la somma di lire 23.000.000 -- vecchio conio di appartenenza di Scarnà Santoro ma in detenzione del Comune di Palma di Montechiaro rimaneva nel potere di quest'ultimo

il quale richiesto della restituzione, in uno con gli accessori non se ne diede pensiero costringendo lo appellante Scarnà Santoro a rivolgersi al Magistrato per ottenere le sue somme maggiorate ovviamente di interessi e spese di lite.

Per prima cosa lo appellante Scarnà Santoro si rivolgeva al Giudice ordinario per ottenere la restituzione delle somme staggite spiegando tutta la situazione, stante l'impossibilità a trovare il fascicolo di esecuzione (se di esecuzione si può parlare in questo caso nel quale si impone il sequestro conservativo).

Il Giudice investito della cognizione con sentenza n. 119 del 2007 resa il 28/09/2007 depositata il 5.10.2007 dichiarava la propria incompetenza compensando le spese di lite senza entrare nel merito.

Sicchè Scarna Santoro, ancora una volta, si rivolge al Giudice dell'esecuzione per ottenere la restituzione delle somme di sua appartenenza ma ancora nel potere del Comune di Palma di Montechiaro evidenziando tutte le vicissitudini di tale somma -- si ripete di appartenenza di Scarnà Santoro ma sempre nel potere dispositivo del Comune il quale per nulla è disposto a restituire.

Con la sentenza impugnata il Giudice Monocratico ha rigettato la domanda di restituzione somme perché non fondata, non provata, in ossequio al principio sancito dall'art 2697 c.c. e compensava le spese e compensi di lite.

La sentenza impugnata merita censura e va riformata per i motivi che seguono anche in

DIRITTO

- 1) il Giudice *a quo* ha errato nel non accogliere le domande attrici le quali nella sostanza miravano alla restituzione di somma di appartenenza di Scarnà Santoro e sequestrata dal Geom. Scarnà Giovambattista che si diceva creditore di Scarnà Santoro mentre il resto è narrativa di fatti avvenuti.
- 2) Se il giudice avesse letto:
 - a) la sentenza n. 111/1995 resa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale il 9.3.1995 depositata il 24.03.1995 prodotta in atti, si sarebbe accorto alla pagina 4, nella parte motiva e anche

nella parte espositiva della sentenza la quale raccoglie le affermazioni riconoscimento da parte del Comune di essere debitore di Scarnà Santoro per lire 51.113.498, dalla quale somma dedotte lire 23.000.000 sequestrata dal Geom. Scarnà Giovambattista, restavano ancora a favore di Scarnà Santoro somme sufficienti per soddisfare il decreto ingiuntivo n.270 del 12 agosto 1981 e notificato il 9.9.1981 ad istanza di Scarnà Santoro- si legge a pag. 2 della sentenza n. 111/1995.

- b) Nella comparsa del Comune depositata il 18.06.2007, nella causa di cui alla sentenza n.219/2007 tra le stesse parti, alla pagina ultima si legge l'affermazione che al Comune è stato notificato sequestro conservativo per lire 23.000.000 ad istanza del Geom. Scarnà Giovambattista somme che potevano essere utilizzate solo su ordine del Giudice; ora nel caso in esame non vi è dubbio che il Comune doveva a Scarnà Santoro la somma di lire 57.830.382 dalla quale somma defalcate lire 23.000.000 sequestrate restavano ancora a favore di esso Scarnà Santoro oltre lire 30.000.000 sulle quali cade il pignoramento dipendente dal decreto ingiuntivo n. 270/1981 avanti indicato come detto nella sentenza n. 111/1995.
- c) La sentenza n. 1029 del 2003 tra Geom. Scarnà Giovambattista e Scarnà Santoro è stata notificata al Comune di Palma di Montechiaro in data 2.12.2003; quindi il Comune non è all'oscuro del sequestro conservativo subito il 23.12.1980 per lire 23.000.000 quale terzo pignorato e debitore di Scarnà Santoro.
- d) Delibera n.485/2005 con la quale il Comune riconosce in favore di Scarnà Santoro un credito dipendente dalla delibera n. 100 del 13.11.1980 sul quale è caduto il sequestro conservativo di lire 23.000.000 in data 23.12.1980, che ammontava a lire 51.113.498 (si legge nella parte motiva alla pag. 4 della sentenza n.111/1995 più

volte avanti citata- documento pubblico del quale non si può dubitare. Sicuramente se il Giudice di prima istanza avesse accuratamente letto questi atti già prodotti, e allegati nel fascicolo di causa sicuramente, sarebbe pervenuto all'accoglimento delle domande di restituzione somme proposte da Scarnà Santoro, ma il Giudice, purtroppo, non ha curato nemmeno il richiamo dei fascicoli di ufficio delle cause che portarono alle sentenze n. 111/1995 e 919/2007, atti prodotti e allegati al fascicolo di causa. Ma il primo Giudice neanche si è ricordato di richiamare il fascicolo di ufficio relativo alle dichiarazioni rese dal Comune di Palma di Montechiaro avanti il Pretore di quel tempo che conteneva le dichiarazioni ex artt. 543 e 547 c.p.c.

Pertanto la domanda attrice nella sostanza diretta ad ottenere la restituzione della somma di lire 23.000.000 è abbondantemente suffragata da prova che va accolta.

Si ripete, se il primo Giudice avesse letto questi allegati e se avesse richiamato il fascicolo di ufficio della causa che portò alla sentenza n. 111/1995 e quello che portò alla sentenza n. 919/2007 del Tribunale di Agrigento tra le stesse parti si sarebbe accorto della fondatezza della domanda di restituzione della somma di lire 23.000.000 vecchio conio che sono di appartenenza di Scarnà Santoro anche se sequestrate con provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento del 22.12.1980 e notificato al Comune il 23.12.1980.

3) Per le superiori considerazioni, ci si domanda quali prove siano necessarie per l'accoglimento della domanda attrice?

Riepilogando:

a/1) con delibera consiliare n.100 del 13.11.1980 si risolve il contratto di appalto 14.05.1975 il Comune si obbliga a pagare allo Scarnà Santoro la somma di lire 57.830.382 in due tranches una prima di 24.875.106 lire e una seconda per lire 32.955.282.

b/1) il 23.12.1980 Geom. Scarnà Giovambattista su provvedimento del Signor Presidente del Tribunale di Agrigento pone sotto sequestro la somma di lire 23.000.000 su quella maggiore di lire 57.830.382.

c/1) nell'agosto 1981 Scarnà Santoro aziona il decreto ingiuntivo n. 270 del 12.08.1981 reso dal Presidente del Tribunale di Agrigento e sottopone a pignoramento la somma di lire 24. 875.106 sulla residuale di quella somma di lire 57.830.382 rimasta ancora in favore di Scarnà Santoro.

d/1) le lire 23.000.000 restano staggite ma nel potere del Comune il quale per niente poteva disporre senza autorizzazione del Magistrato; ma il Comune detta somma ha goduto e sfruttato ed ove ciò non avesse voluto poteva depositare le somme nelle forme dei depositi giudiziari a nome di Scarnà Santoro ma sotto sequestro conservativo. Ciò non ha fatto. Dimostri il Comune che cosa ha fatto di tali somme a chi le ha dato e per quali ragioni?

Nel caso in esame il Comune non ha dato soldi a nessuno stante che le stesse non si potevano toccare senza ordine del Giudice.

Il Comune di Palma di Montechiaro avrebbe dovuto dimostrare della somma di lire 23.000.000 della quale era terzo sequestrato e custode "ope legis" che cosa ha fatto? L'onere di queste cose grava sul Comune! Tutte le illazioni di controparte non sono servite, nè servono a niente tanto che su tali deduzioni eccezioni e contrasti ci sono stati giudicati resi dal Tribunale di Agrigento, anche in sede penale / si legga la delibera di incarico all'Avv. Alletto nella quale delibera è scritto tutto l'iter della vicenda che ci occupa.

Per le superiori motivazioni così si conclude

Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo

Reiectis adversis

Riformare la sentenza impugnata e in sua riforma, condannare il Comune di Palma di Montechairo alla restituzione della somma di lire 23.000.000

vecchio conio oggi euro 11.878,51 più interessi legali dal 1980 al
soddisfò.

Condannare ancora il Comune di Palma di Montechiaro alle spese e
compensi del doppio grado di giudizio.

Si allegano.:

sentenza impugnata

n.3 fascicoli di parte prodotti in primo grado e delibera n.100.del

13/11/1980.

Ai fini del contributo unificato dichiara che la presente causa è di valore pari ad €.

11.878.51

Agrigento 05/02/2011

-che la causa veniva iscritta al n. 346/2011 R.G. avanti la Corte di Appello di
Palermo ed assegnata alla Prima Sezione Civile, Giudice relatore Dott. Micela
Francesco;

-che la prima udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello per il
10/06/2011 veniva differita d'ufficio al 02/11/2011;

-che in data 18/10/2011, si costituiva per l'appellante l'Avv. Valeria Licata a causa
del decesso dell'Avv. Giuseppe Licata e della rinuncia al mandato dell'Avv. Maria
Crocifissa Licata;

-che parte appellata non si è costituita;

-che la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 05/10/2016;

-che l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata d'ufficio al
18/05/2016 e stante la mancata comparizione delle parti veniva rinviata al
25/05/2016;

-che all'udienza del 25/05/2016 la Corte di Appello con provvedimento del
25/05/2016 cancellava la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c.;

213

-che l'istante intende riassumere la causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c.;

-tutto ciò premesso,

Invita

Il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco pro-tempore, C.F. 81000070847, con sede in Palma di Montechiaro (AG), Via Fiorentino n. 89, elettivamente domiciliato in Canicattì, Viale della Vittoria n. 12, presso l'Avv. Liliana Alletto che lo difese in primo grado, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Palermo Prima Sezione – Giudice relatore Dott. Micela Francesco, **per l'udienza collegiale del 17/01/2017**, ore di rito e nei locali di ordinarie sedute, posti nel Palazzo di Giustizia di Piazza Emanuele Orlando, con invito ad esso appellato a costituirsi nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice, con avvertimento che la costituzione oltre i termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., nonché la decadenza del diritto di proporre appello incidentale e con l'ulteriore avvertimento che in difetto si procederà in sua contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo

Reiectis adversis

Riformare la sentenza impugnata e in sua riforma, condannare il Comune di Palma di Montechiaro alla restituzione della somma di lire 23.000.000 vecchio conio oggi euro 11.878,51 più interessi legali dal 1980 al soddisfo.


Condannare ancora il Comune di Palma di Montechiaro alle spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si riserva di depositare in formato cartaceo i fascicoli di primo grado e di secondo grado.

Ai fini del contributo unificato dichiara che la presente causa è di valore pari ad €

11.878,51 .

Agrigento 12/09/2016

Avv. Cristina Barbara


Procura alle liti

Io sottoscritto Scarna' Santoro, nato il 06/01/1933 in Palma di Montechiaro (AG), ivi residente in via Santa Ninfa n. 12, C.F. SCRSTR33A06G282R revoco la precedente nomina dell'Avv. Valeria Licata e nomino in sostituzione procuratore e difensore l'Avv. Cristina Barbara, del foro di Agrigento con studio in Palma di Montechiaro (AG), P.zza P. Borsellino n. 14 C.F. BRBCST82H70D423N affinché mi rappresenti e difenda innanzi alla Corte di Appello di Palermo al fine di riassumere la causa N. R.G. 346/11 instaurata dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo Sez. I contro il Comune di Palma di Montechiaro.

Conferisco allo stesso tutti i poteri e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compreso quello di chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, transigere e conciliare la lite, incassare somme, rilasciare quietanzare, nonché quello di farsi sostituire.

Eleggo domicilio unitamente al sopraindicato procuratore presso lo studio dell'Avv. Giovanni Vinciguerra, sito in Palermo, Via Puglisi n. 15.

Dichiaro infine di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, 5° comma, d.m. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Palma di Montechiaro, 09/09/2016

Scarna Santoro

Firma

Vere le firme
Avv. Cristina Barbara

13/09/2016
13/09/2016
13/09/2016

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno.....13.....del mese di

Settembre in.....Palma di Montechiario.....Su richiesta dell' Avv. Cristina

Barbara, nella qualità sopra spiegata, ho notificato la suestesa comparsa di

riassunzione a:

-Comune di Palma di Montechiario, in persona del suo legale rappresentante
Sindaco pro- tempore, con sede nei locali del Municipio in via Fiorentino n. 89,
Palma di Montechiario (AG), Cap. 92020, ad ogni effetto di legge e mediante
consegna di copia a mani di

ADDETTO ALL'UFFICIO
UNICO NOTIFICHE
PRESSO IL
TRIBUNALE
DI ABRIGENTO

Il sottoscritto
Data
per fatto qualificato.

Palma di Montechiario, 13/09/16.

TRIBUNALE DI ABRIGENTO
UFFICIO UNICO NOTIFICHE
(Piazza S. Maria)

RELATA DI NOTIFICA

L'anno duemilasedici (2016) il giorno.....del mese di
Settembre in.....Su richiesta dell' Avv. Cristina

Barbara, nella qualità sopra spiegata, ho notificato la suestesa comparsa di

riassunzione a:

-Comune di Palma di Montechiario, in persona del suo legale rappresentante
Sindaco pro-tempore, presso lo studio del Procuratore costituito in primo grado
Avv. Liliana Alletto, sito in Canicatti (AG), Viale della Vittoria n. 12, Cap.
92024 ad ogni effetto di legge e mediante spedizione di copia a mezzo il servizio
postale con Racc. A.R.

ADDETTO ALL'UFFICIO
UNICO NOTIFICHE
PRESSO IL
TRIBUNALE
DI ABRIGENTO

pp50

The image shows a small, dark, rectangular stamp or document fragment. It contains several lines of illegible text and a grid-like structure. The text is too dark and blurry to read, but it appears to be a form or a stamp with multiple rows and columns.


73

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly in black ink, that overlaps the '73' and extends upwards and to the right.

Letto, approvato e sottoscritto.


IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.12.2016, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, li 12.12.2016


IL SEGRETARIO GENERALE